Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì 4 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. 766.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965 . . . . Pag. 4950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1967.
Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.). Pag. 4953

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » in Milano . . . . Pag. 4954

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.
Modifica alla tabella « A/Import » . . . . . Pag. 4954

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.
Classificazione tra le statali della strada n. 5 raccordo « Tiburtina Valeria », in provincia di Chieti . . Pag. 4954

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.
Classificazione tra le statali della strada n. 538 « Marrucina », in provincia di Chieti . . . . Pag. 4955

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.
Classificazione tra le statali della strada n. 539 « di Manoppello », in provincia di Pescara e Chieti . . . . Pag. 4955

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.
Istituzione a Gela di un Ufficio di collocamento per la gente di mare . . . . Pag. 4955

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.
Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Serpero S.p.A. - Industria galenica milanese delle autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano - specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici da usare in medicina (estratti fitoterapici) e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche . . . . Pag. 4956

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Livorno ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . . Pag. 4956

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . . Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ferrara ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni . . . . Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1967.
Istituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in S. Valentino Torio . . . . Pag. 4958

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e conferma del commissario . . . . Pag. 4958

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1967.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena) . . . . Pag. 4959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Tornano » nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone (Forlì) . . . . Pag. 4965

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4965

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4965

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4965

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4965

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4966

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4967

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 4967

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di quindici tenenti in s.p.e. nel Servizio di commissariato - Ruolo commissari . . Pag. 4968

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica . . . . Pag. 4968

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . . . Pag. 4969

Avviso relativo ai risultati del concorso a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria . . . . Pag. 4969

Avviso relativo ai risultati del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico dei geometri, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria . . . . Pag. 4969

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali Pag. 4969

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. **19**.

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 . . . . Pag. 4970

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione . Pag. 4971

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. **766**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo aggiuntivo che modifica ed integra la Convenzione stipulata il 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia firmata a Parigi il 29 ottobre 1958 per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un Accordo aggiuntivo a tale Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. Giovanni Fornari, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Francia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Signor Gilbert de Chambrun, Ministro plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni amministrative e degli Affari consolari al Ministero degli affari esteri

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 1° dell'art. 2 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La presente Convenzione determina le regole applicabili alle seguenti imposte:

A. — Per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sui redditi dei fabbricati,
2) l'imposta sui redditi dei terreni,
3) l'imposta sui redditi agrari,
4) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
6) l'imposta sulle società per quanto riguarda la componente reddito e non la componente patrimonio,
7) la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

B. — Per quanto concerne la Francia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, (impôt sur le revenu des personnes physiques)
2) l'imposta complementare, (taxe complémentaire)
3) l'imposta sugli utili delle società e degli altri enti morali. (impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales).

Articolo 2

L'articolo 8 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Paragrafo 1°. — I dividendi pagati da una società che è domiciliata in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.

« Paragrafo 2°. — Tuttavia tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la società che corrisponde i dividendi è domiciliata e secondo la legislazione di detto Stato ma l'imposta così determinata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono pagati.

« Paragrafo 3°. — Ai fini del presente articolo il termine " dividendi " designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la società distributrice ha il suo domicilio.

« Paragrafo 4°. — Le disposizioni dei paragrafi 1° e 2° non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la società che paga i dividendi è domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5 ».

Articolo 3

L'articolo 9 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Paragrafo 1°. — Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

« Paragrafo 2°. — Tuttavia, gli interessi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così stabilita non può eccedere il 15 % dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.

« Paragrafo 3°. — Ai fini del presente articolo, il termine " interessi " designa i redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, o dei crediti di qualsiasi natura, nonchè tutti

gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

« Paragrafo 4°. — Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1° e 2° non si applicano qualora il beneficiario degli interessi, domiciliato in uno Stato contraente abbia, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5.

« Paragrafo 5°. — Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo Ente locale o una persona domiciliata in detto Stato.

« Paragrafo 6°. — Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.

In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati contraenti e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione ».

Articolo 4

Alla Convenzione del 29 ottobre 1958 viene aggiunto l'articolo 9-*bis* che stabilisce quanto segue:

« I redditi delle società di persone sono tassabili, in base alla loro natura, seguendo le disposizioni della presente convenzione e conformemente alla legislazione di ciascuno Stato ».

Articolo 5

L'articolo 10 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

1. — Nel paragrafo 1 (comma secondo) di tale articolo le parole « tassa proporzionale francese » e nel paragrafo 2 dello stesso articolo le parole « tassa proporzionale sul reddito di capitali mobiliari » sono sostituite dalle parole « ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

2. — Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è così completato:

« ma gli utili distribuiti da quest'ultima società ed assoggettabili alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, saranno, all'occorrenza, aumentati, per la determinazione della base imponibile, di ogni utile e beneficio che la prima avrà indirettamente ottenuto dall'altra società nelle condizioni previste negli articoli 5 e 6 della Convenzione ».

Articolo 6

L'articolo 21 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è soppresso.

Articolo 7

L'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Resta stabilito che la doppia imposizione è evitata come segue:

« 1. — Uno Stato contraente non può comprendere nella base imponibile delle imposte sul reddito contemplate nell'art. 2, i redditi la cui tassazione è esclusivamente riservata all'altro Stato contraente in virtù della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta afferente ai redditi, la cui tassazione è ad esso attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'insieme dei redditi tassabili secondo la propria legislazione.

« 2. — Per quanto riguarda i dividendi, di cui all'art. 8, e gli interessi, di cui all'art. 9, lo Stato del domicilio imputerà all'imposta afferente a tali dividendi o interessi l'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dai citati articoli.

Tuttavia, in Italia, l'imputazione verrà effettuata soltanto se questi dividendi o interessi siano assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile. Nel caso in cui questa imposta non è applicabile in virtù della legislazione italiana, l'imputazione verrà effettuata soltanto se l'imposta afferente a questi dividendi o interessi risulterà superiore al 20 per cento ed in tale caso potrà trovare applicazione solo per la parte eccedente detta percentuale ».

Articolo 8

Dopo l'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958, viene aggiunto l'articolo 22-*bis* che stabilisce quanto segue:

« Paragrafo 1°. — I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

« Paragrafo 2°. — Il termine " nazionali " designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

« Paragrafo 3°. — Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

« Paragrafo 4°. — La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone domiciliate nell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda alle persone domiciliate nel proprio territorio in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

« Paragrafo 5°. — Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da una o più persone domiciliate nell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

« Paragrafo 6°. — Ai fini del presente articolo, il termine " tassazione " designa le imposte di ogni genere o denominazione.

« Paragrafo 7°. — Le disposizioni dei paragrafi 4° e 5° del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana ».

Articolo 9

Il primo comma dell'art. 28 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« La presente Convenzione potrà essere estesa integralmente o con le necessarie modifiche, ai Territori francesi d'Oltremare che applicano imposte di natura analoga a quelle per le quali trova applicazione la presente Convenzione ».

Articolo 10

Il paragrafo 2° dell'articolo 29 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare di tale scambio, sia agli esercizi sociali aperti nel corso di detto anno.

« Tuttavia per quanto riguarda le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per la prima volta ai cespiti che verranno messi in pagamento dopo la scadenza del termine di tre mesi a partire dalla data di detto scambio ».

Articolo 11

Il terzo comma dell'articolo 30 della Convenzione del 29 ottobre 1958 è modificato come segue:

« In questo caso la Convenzione si applicherà per l'ultima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata, sia agli esercizi chiusi nel corso di detto anno.

« Tuttavia, per le imposte riscosse per ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per l'ultima volta ai cespiti che saranno messi in pagamento non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denunzia sarà stata notificata ».

Articolo 12

Il presente Accordo che farà parte integrante della Convenzione del 29 ottobre 1958 è redatto nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Esso sarà soggetto a ratifica e le sue disposizioni entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma nel più breve tempo possibile, nella stessa data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica della Convenzione del 29 ottobre 1958.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi il sei dicembre mille novecento sessantacinque.

GIOVANNI FORNARI GILBERT DE CHAMBRUN

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo concluso in data odierna fra l'Italia e la Francia inteso a modificare ed integrare la Convenzione firmata il 29 ottobre 1958, i plenipotenziari dei due Stati hanno concordato le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione.

I. I due Stati contraenti si riservano il diritto di considerare, conformemente alle disposizioni della loro rispettiva legislazione interna, come beni immobili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, i diritti sociali posseduti dagli associati o azionisti delle società che hanno, di fatto, per unico scopo sia la costruzione o l'acquisizione di immobili o di gruppi di immobili in vista della loro suddivisione in frazioni destinate ad essere attribuite ai loro membri in proprietà o in godimento, sia la gestione di tali immobili o gruppi di immobili così suddivisi.

II. Nel caso in cui una delle due Alte Parti Contraenti apporterà modifiche alla sua legislazione fiscale, l'adattamento delle disposizioni della Convenzione verrà effettuato, nello spirito della Convenzione stessa, attraverso Accordi fra i due Stati.

Tali Accordi modificativi o complementari formeranno oggetto di scambio di Note per le vie diplomatiche.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1967.

Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I. R.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N. A.I.R.) venne eretta in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, n. 1625, con il quale detto Ente ha assunto la denominazione di Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A. I.R.C.);

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Opera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1962 (registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1962), concernente la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera per la durata di un quadriennio;

Atteso che, essendo scaduto il periodo anzidetto, occorre procedere alla ricostituzione del menzionato Consiglio per un ulteriore quadriennio;

Viste le designazioni formulate, a norma del citato art. 8 dello statuto dell'Opera, dai Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità e della pubblica istruzione;

Decreta:

Il Consiglio centrale dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.), per il quadriennio 1967-1971, è costituito dai seguenti

membri, dei quali i primi sei scelti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 dello statuto dell'Opera:

1) Carron prof. Giovanni Battista;
2) Piccoli dott. Nilo;
3) Baldessarelli Renzo;
4) Spiazzi Gianfranco;
5) Olivieri gen. Luigi;
6) Rea Nora ved. Di Giannantonio;
7) Giovenco dott. Luigi, designato dal Ministero dell'interno;
8) De Rosa dott. Andrea, designato dal Ministero del tesoro;
9) Brighenti dott. Manfredo, designato dal Ministero della sanità;
10) Fadda prof. Giuseppe, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
11) De Prospero dott. Alfonso, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Presidente del Consiglio centrale, come sopra costituito e per la stessa durata, è nominato il prof. Giovanni Battista Carron.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382

(8874)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » che avrà luogo a Milano dall'11 al 19 novembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9047)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Modifica alla tabella « A/Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A/Import », e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 43 del Regolamento del Consiglio della CEE n. 136/66 in data 22 settembre 1966, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 172 del 30 settembre 1966, che dispone, a partire dal 1° luglio 1967, l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente nei confronti delle merci di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*);

Ritenuta la necessità di modificare la vigente tabella « A/Import », in attuazione del sopracitato Regolamento comunitario;

Decreta:

Articolo unico.

Dall'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, viene depennata la seguente voce doganale:

ex 15.07 olio di soia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9217)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 5 raccordo « Tiburtina Valeria », in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 296 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 81 « Picena Apru-

tina » a Chieti-innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » presso Brecciarola, della lunghezza di chilometri 6 + 050;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Chieti-innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » presso Brecciarola, della lunghezza di km. 6 + 050, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 5 raccordo « Tiburtina Valeria ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 251

(8919)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 538 « Marrucina », in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 294 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso Ortona-Orsogna-innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele, della lunghezza di chilometri 26 + 680;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso Ortona-Orsogna-innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele, della lunghezza di km. 26 + 680, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 538 « Marrucina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 254

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 539 « di Manoppello », in provincia di Pescara e Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 307 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » a Manoppello-Rocca Montepiano-Pretoro-innesto strada statale n. 263 « di Val di Foro e di Bocca di Valle », della lunghezza di km. 35 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » a Manoppello-Rocca Montepiano-Pretoro-innesto strada statale n. 263 « di Val di Foro e di Bocca di Valle », della lunghezza di km. 35 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale numero 539 di « Manoppello ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 253

(8916)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Istituzione a Gela di un Ufficio di collocamento per la gente di mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta l'opportunità di istituire nella sede di Gela un Ufficio di collocamento per la gente di mare;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito presso l'ufficio locale marittimo di Gela un Ufficio di collocamento per la gente di mare.

Roma, addì 27 luglio 1967

Il Ministro: NATALI

(8923)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Serpero S.p.A. - Industria galenica milanese delle autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano - specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici da usare in medicina (estratti fitoterapici) e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 aprile 1953, in data 21 marzo 1958, n. 2065 ed in data 15 aprile 1958, n. 2578, con i quali la ditta Industria galenica milanese S.p.A. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Natale Battaglia, 22/14, rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici usati in medicina (estratti fitoterapici) e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Visto il proprio decreto n. 4138 in data 19 novembre 1966, dal quale risulta che per effetto della modifica della denominazione sociale la ditta sopra indicata ha assunto la nuova denominazione di Serpero - Industria galenica milanese S.p.A.;

Vista la comunicazione in data 13 luglio 1967, con la quale la ditta testè indicata ha dichiarato di avere definitivamente chiuso l'officina di Milano, via Natale Battaglia, 22/14, e di non volervi continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, nei confronti della ditta Serpero S.p.A. - Industria galenica milanese le autorizzazioni a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Natale Battaglia, 22/14, specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici da usare in medicina (estratti fitoterapici) e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(9026)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Livorno ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1935 che approva la tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Livorno in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche quinquennali, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Considerato che, in dipendenza di ritardi accumulatisi nel tempo, l'Ufficio tecnico erariale di Livorno non è più in grado di rispettare le scadenze previste dalla tabella suddetta;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Livorno, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Livorno e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Livorno in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Livorno

1) Capraia Isola
2) Collesalvetti
3) Livorno

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Portoferraio

1) Marciana
2) Marciana Marina
3) Portoferraio
4) Rio nell'Elba

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Portoferraio

1) Campo nell'Elba
2) Capoliveri
3) Porto Azzurro
4) Rio Marina

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Piombino

1) Campiglia Marittima
2) Piombino
3) San Vincenzo
4) Suvereto

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Cecina

1) Bibbona
2) Castagneto Carducci
3) Cecina
4) Rosignano Marittimo
5) Sassetta

(9009)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Foggia, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Foggia, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Foggia e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Foggia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Bovino

1) Accadia
2) Anzano di Puglia
3) Bovino
4) Castelluccio dei Sauri
5) Deliceto
6) Monteleone di Puglia
7) Panni
8) Sant'Agata di Puglia

Distretto d'imposte di Foggia

1) Ascoli Satriano
2) Candela
3) Foggia
4) Rocchetta Sant'Antonio

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Bovino

1) Orsara di Puglia

Distretto d'imposte di Castelnuovo della Daunia

1) Casalnuovo Monterotaro
2) Casalvecchio di Puglia
3) Castelnuovo della Daunia
4) Pietramontecorvino

Distretto d'imposte di Foggia

1) Castelluccio Valmaggiore
2) Celle di San Vito
3) Faeto
4) Troia

Distretto d'imposte di Lucera

1) Alberona
2) Biccari
3) Carlantino
4) Celenza Valfortore
5) Lucera
6) Motta Montecorvino
7) Roseto Valfortore
8) San Marco la Catola
9) Volturara Appula
10) Volturino

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Manfredonia

1) Mattinata
2) Monte Sant'Angelo
3) Vieste

Distretto d'imposte di Rodi Garganico

1) Cagnano Varano
2) Carpino
3) Ischitella
4) Peschici
5) Rodi Garganico
6) Vico del Gargano

Distretto d'imposte di San Marco in Lamis

1) San Giovanni Rotondo
2) San Marco in Lamis

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Manfredonia

1) Isole Tremiti

Distretto d'imposte di San Marco in Lamis

1) Rignano Garganico

Distretto d'imposte di San Severo

1) Apricena
2) Chieuti
3) Lesina
4) Poggio Imperiale
5) Sannicandro Garganico
6) San Paolo di Civitate
7) San Severo
8) Serracapriola
9) Torremaggiore

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Cerignola

1) Carapelle
2) Cerignola
3) Margherita di Savoia
4) Orta Nova
5) San Ferdinando di Puglia
6) Stornara
7) Stornarella
8) Trinitapoli

Distretto d'imposte di Manfredonia

1) Manfredonia

(9011)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ferrara ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1946 che approva la tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche quiquennali, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Considerato che, in dipendenza di ritardi accumulatisi nel tempo, l'Ufficio tecnico erariale di Ferrara non è più in grado di rispettare le scadenze previste dalla tabella suddetta;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ferrara e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Ferrara

1) Ferrara
2) Ro Ferrarese

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Comacchio

1) Massafiscaglia
2) Migliarino
3) Migliaro

Distretto d'imposte di Ferrara

1) Berra
2) Copparo
3) Formignana
4) Iolanda di Savoia
5) Tresigallo

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Comacchio

1) Codigoro
2) Comacchio
3) Goro
4) Lagosanto
5) Mesola

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Portomaggiore

1) Argenta
2) Masi Torello
3) Ostellato
4) Portomaggiore
5) Voghiera

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Cento

1) Cento
2) Mirabello
3) Sant'Agostino

Distretto d'imposte di Ferrara

1) Bondeno
2) Poggio Renatico
3) Vigarano Mainarda

(9008)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1967.

Istituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in S. Valentino Torio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda in data 28 ottobre 1966, con la quale l'Amministrazione comunale di S. Valentino Torio ha chiesto l'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sulla strada statale n. 367 Sarno-S. Valentino Torio-S. Marzano tra il km 22,700 ed il km 22,800;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, ed il Consiglio comunale di S. Valentino Torio;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, tale Commissione ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa dell'Amministrazione comunale di S. Valentino Torio ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

L'Amministrazione comunale di S. Valentino Torio è autorizzata ad istituire un mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sulla strada statale n. 367 Sarno-S. Valentino Torio-San Marzano, tra il km. 22,700 ed il km 22,800.

Roma, addì 10 agosto 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(8869)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e conferma del commissario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1966, con il quale è stata fissata fino al 31 dicembre 1966 la durata della gestione commissariale anzidetta;

Decreta:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1967 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e l'avv. Armando Izzo è confermato fino alla stessa data nell'incarico di commissario del Consorzio.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1953, e modificato con decreto ministeriale in data 28 novembre 1960;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 aprile e 30 aprile 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), allegato al presente decreto, composto di n. 55 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Mirandola, istituita dal Comune nel 1863, è ente morale autonomo con propria personalità giuridica. Ha incorporato nel 1942 il Monte di credito su pegno di Mirandola - fondato il 4 ottobre 1495 dai Padri Minori Osservanti e confermato con decreto di approvazione del Conte Galeotto I Pico, Signore della Mirandola - assumendo, a seguito di tale incorporazione, la denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola ».

Ha la propria sede legale in Mirandola ed appartiene alla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Ha inoltre la funzione, derivatale dall'incorporazione del Monte, di fare dei prestiti contro pegno sia gratuiti che ad interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione, derivante:

dal fondo di dotazione dato dal comune di Mirandola nell'anno 1862;

dai fondi di dotazione delle Casse assorbite di Concordia e di Finale Emilia;

dal patrimonio del Monte di credito su pegno di Mirandola, assorbito per incorporazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono Organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le Commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I cinque consiglieri sono nominati:

uno dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

due dal comune di Mirandola;

due dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena.

La nomina non comporta rappresentanza, negli Organi amministrativi, degli Enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'Ente cui spetta la nomina non vi provveda entro sei mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della Provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, purchè domiciliati nella zona d'azione della Cassa.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti, e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, dei funzionari e del personale della Cassa appartenente alle categorie impiegatizie ed a quelle gerarchicamente inferiori;

3) coloro che abbiano causato perdite alla Cassa;

4) coloro che abbiano, od abbiano avuto, liti con la Cassa, sia come attori che come convenuti.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il Consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il Consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del Consiglio, numero quattro componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: due alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio, si potrà corrispondere - per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato - oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sara stabilita dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo di vigilanza, in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al Consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale, del vice direttore generale e del personale di ogni categoria; nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del Comitato, di Commissioni di sconto e di Commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle Commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri Organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni di sconto, nonchè sulla retribuzione del Collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sulla erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle II. DD. e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi prestiti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli Organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il Consiglio può conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il Consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, od il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti - a mezzo di lettera raccomandata - almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento, di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal Consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dallo ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III
COMITATO

Art. 14.

Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 15.

Il Comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal Consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal Consiglio stesso.

Art. 16.

Il Comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta, e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del Codice civile.

Di essi uno è nominato dal comune di Mirandola ed è scelto fra i dottori commercialisti ed i ragionieri con domicilio nella provincia di Modena, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del Comitato.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle Commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del numero 5 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, o del Comitato, ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quitanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del Consiglio di amministrazione e firma quelli del Comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri Organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno o più funzionari della Cassa all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della Direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO VIII
FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla Amministrazione.

TITOLO IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, oppure nominativi ma pagabili al portatore.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto, senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia, nei confronti della Cassa, se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare, o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori ed a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti - versamenti e prelevamenti - sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto, alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'Organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad Enti creati o promossi dallo Stato, od ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili inscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a Regioni, a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, ad Enti pubblici, ad Enti morali assistenziali e ad Enti che, giusta istruzioni dell'Organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad Enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

g) prefinanziamenti a favore degli Enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da Regioni, Provincie e Comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli Enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in c/c;

p) anticipazioni a Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'Organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però - previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza - la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'Organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (Enti, Società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'Organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 2 % del patrimonio - salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'Organo di vigilanza - la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (Ente, Società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere: *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia,

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito od a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrative (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI
OPERAZIONI VARIE

Art. 50.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento - attraverso il servizio dei propri sportelli - di altri titoli;

g) assumere la gestione di Magazzini generali, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 51.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il Collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità aventi finalità sociali (quali, ad esempio, Ente comunale di assistenza e Monte di credito su pegno di Mirandola), nonchè iniziative culturali e sportive, borse di studio, Scuole materne ed Asili nido d'infanzia, Case di riposo, ecc.

Quando il fondo di riserva ordinario sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, i 3/20 dell'utile potranno essere messi a disposizione del comune di Mirandola onde essere erogati per gli scopi sopra accennati.

Art. 54.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, sarà utilizzato innanzi tutto per costituire un capitale da affidare al comune di Mirandola onde garantire in perpetuo gli obblighi assunti dalla Cassa con l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Mirandola, mentre il residuo deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 55.

Nei locali di residenza della sede e delle filiali, e precisamente nella sala ove ha accesso il pubblico, verranno permanentemente affisse in albo visibile una copia del presente statuto, con le modificazioni eventualmente introdotte in seguito, ed una copia dell'ultimo rendiconto approvato.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Tornano » nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone (Forlì).

Con decreto ministeriale 21 agosto 1967, fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, la caccia e uccellagione a fringillidi, alaudidi, turdidi, tortore, quaglia, lepre, starna e fagiano nella zona denominata « Tornano », nel territorio dei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone di ha. 550 circa, delimitato dei confini seguenti:

nord: strada provinciale n. 11 (Sogliano) progressiva km. 27,500, strada vicinale per i poderi « C. Lama Grande » ed il « Raggio » proseguendo attraverso il fosso Tornano, risalendo verso Poggio Cassura fino ad arrivare alla strada provinciale n. 88 (Alto Uso);

est: strada provinciale n. 88 fino alla strada comunale Tornano-Serra;

sud: strada comunale Tornano-Serra - strada vicinale per « C. Raggio » La Pieve fino alla strada provinciale n. 11 (Sogliano);

ovest: strada provinciale n. 11 dalla progressiva km. 31,800 alla progressiva km. 27,500.

(9049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.658.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9135)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.045.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9136)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Torre le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.972.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9137)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.301.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9138)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.636.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9141)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.029.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9139)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.132.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9140)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1967, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.126.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9142)

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.302.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9143)

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Montorso Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9144)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.899.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9145)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.880.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9114)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.915.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9115)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.368.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9116)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.921.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9117)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.602.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9118)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.824.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9119)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.090.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9120)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.818.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9122)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.087.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9121)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.210.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9123)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.973.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9124)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.923.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9125)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.772.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9126)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.353.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9127)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9175)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9176)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9177)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9178)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9179)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 880.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9180)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.918.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9181)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di quindici tenenti in s.p.e. nel Servizio di commissariato - Ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 16 Difesa-Esercito, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami. per la nomina di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato - Ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 63 Difesa-Esercito, foglio n. 369, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente del Servizio di commissariato - ruolo commissari - indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1965, citato nelle premesse:

1. Dott. Gambino Carmelo, nato il 16 settembre 1943 punti 35,250
2. S. ten. f. cpl. De Luca Domenico, nato il 28 novembre 1941 . » 33,075
3. S. ten. f. cpl. Giannelli Salvatore, nato il 22 febbraio 1936 » 32,190
4. Dott. Di Giorgio Alfonso, nato il 21 marzo 1942 » 31,050
5. S. ten. comm. cpl. Bassarello Renato, nato il 23 maggio 1938 » 30,350
6. S. ten. f. cpl. Sgalambro Elio, nato il 15 giugno 1938 » 30,285
7. S. ten. amm.ne cpl. Zompì Francesco Maria, nato il 6 gennaio 1939 . » 29,895
8. S. ten. c. cpl. Cervellera Giovanni, nato il 2 marzo 1937 » 29,875
9. S. ten. comm. cpl. Naddeo Carmine, nato il 1° gennaio 1939 » 29,435
10. Dott. Brocchetto Luciano, nato il 27 dicembre 1939 » 29,050
11. Dott. Grassia Gianfranco, nato il 4 novembre 1940 » 28.350
12. Dott D'Errico Raffaele, nato il 5 gennaio 1940 » 28,150
13. S. ten. f. cpl. Brancati Giuseppe, nato il 2 agosto 1935 » 27.965
14. Dott Scotti Antonio, nato il 5 giugno 1937 » 27,850
15. Ten. f. cpl. Pellegrini Armando, nato il 10 settembre 1939 » 27,800
16. Dott. d'Onofrio Giovanni, nato il 2 gennaio 1939 . « 27,500
17. Dott. Vanzini Marco, nato il 7 aprile 1941 » 27,400
18. S. ten. comm. cpl. Accetturo Celestino, nato il 13 aprile 1939 » 27.195
19. Ten. amm.ne cpl. Sannino Sergio. nato il 20 marzo 1936 . . » 27,150
20. S. ten. f. cpl. Pensa Paolo, nato il 28 aprile 1938 . . . . . . » 26.675

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Dott. Gambino Carmelo . . . . . punti 35,250
2. S. ten. f. cpl. De Luca Domenico . . . » 33,075
3. S. ten. f. cpl. Giannelli Salvatore . . . » 32,190
4. Dott. Di Giorgio Alfonso . . . . . » 31,050
5. S. ten. comm. cpl. Bassarello Renato . . » 30,350
6. S. ten. f. cpl. Sgalambro Elio . . . . » 30,285
7. S. ten. amm.ne cpl. Zompì Francesco Maria » 29,895
8. S. ten. c. cpl. Cervellera Giovanni . . » 29,875
9. S. ten. comm. cpl. Naddeo Carmine . . » 29,435
10. Dott. Brocchetto Luciano . . . . . » 29,050
11. Dott. Grassia Gianfranco . . . . » 28,350
12. Dott. D'Errico Raffaele . . . . . » 28,150
13. S. ten. f. cpl. Brancati Giuseppe . . . » 27,965
14. Dott. Scotti Antonio . . . . . . » 27,850
15. Ten f. cpl. Pellegrini Armando . . . » 27,800

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Dott. d'Onofrio Giovanni . . . . punti 27,500
2. Dott. Vanzini Marco . . . . . » 27,400
3. S. ten. comm. cpl. Accetturo Celestino . » 27.195
4. Ten. amm.ne cpl. Sannino Sergio . . » 27,150
5. S. ten. f. cpl. Pensa Paolo . . . . » 26.675

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale dell'Esercito.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1967
Registro 85 Difesa, foglio n. 399.

(8735)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini prof. dott. Maurilio, consigliere di Stato, presidente;

Liquori prof. Alfonso, ordinario di chimica fisica (ex coeff. 800) nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Sorgato prof. Ippolito, ordinario di impianti chimici (ex coeff. 1040) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, capo dei Laboratori di chimica biologica (ex coeff. 900) e direttore dell'Istituto superiore di sanità, f.f.;

Gualandi prof. Giuseppe, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto predetto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale (ex coeff. 1040) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Silvestroni prof. Paolo, ordinario di chimica (ex coeff. 970) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Pocchiari prof. Francesco, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, consigliere di 1ª classe (ex coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 365.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 - Ministero della sanità Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 140

(9062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 15, foglio n. 179, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Tempesta dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Perini prof. Dario, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Pisa;

Bettini prof. Tito Manlio, ordinario di zootecnia nell'Università di Napoli;

Martucci dott. Domenico, ispettore generale;

Berselli dott. Carlo Alberto, ispettore capo.

Segretario:

Visin dott. Livio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata sui capitoli 1116 e 1184 dello stato di previsione della spesa, anno finanziario 1967, per gli importi presunti, rispettivamente, di L. 600.000 e di L. 2.600.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 13, *foglio n.* 355

(9151)

Avviso relativo ai risultati del concorso a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

In data 24 agosto 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a duecentoquarantadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria, indetto col decreto ministeriale 5 marzo 1966, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966.

(9158)

Avviso relativo ai risultati del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico dei geometri, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

In data 24 agosto 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra, carriera di concetto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria, indetto col decreto ministeriale 5 marzo 1966, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966.

(9159)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1966, registro n. 85, foglio n. 336, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 12 aprile 1967, in corso di registrazione, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Considerato che con l'unita lettera del 19 aprile 1967 il prof. Riera Angelo — titolare di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma e libero docente di contabilità di Stato — ha fatto presente che non può essere esentato dal normale orario delle lezioni e che, pertanto, deve rinunciare a far parte della suddetta Commissione giudicatrice;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Riera con altro insegnante;

Decreta:

Il prof. Angelo Riera — titolare di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma e libero docente di contabilità di Stato — componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1966, viene sostituito dal prof. Guido Solivetti ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico commerciale «Gioberti», di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1967
Registro n. 56, *foglio n.* 358

(8995)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. **19.**

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1 sono inclusi i capitoli 680, 681 e 682 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 ai quali iscrivere gli stanziamenti accertati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Le variazioni di stanziamento dei capitoli 101, 105, 291, 611 e 666, indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge, vengono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 1967

BERZANTI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1967

In aumento:

Cap. 11. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, consumati nella Regione (art. 49, punto 2, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1) . . . . . L. 260.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967

a) *in diminuzione*:

Spese in conto capitale

Cap. 611. — Spese per opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana (art. 1, primo comma, legge regionale 31 agosto 1965, n. 18) . . . . L. 108.000.000

Cap. 652. — Contributi, concorsi, sussidi e premi per interventi a favore della zootecnia, della bachicoltura e dell'apicoltura (legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni; regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2079, e successive modificazioni e integrazioni e legge 23 aprile 1959, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni) L. 148.000.000

Cap. 658. — Contributi, concorsi, sussidi e premi per interventi a favore dei patrimoni silvo-pastorali e per opere di competenza privata nei Comuni montani (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni) . . . . » 120.000.000

Cap. 667. — Contributi ai bachicoltori per sostenere e favorire l'allevamento del baco da seta (articoli 1 e 2, legge regionale 1° giugno 1966, n. 8) . . . . » 17.000.000

Cap. n. 668. — Contributi a cooperative che organizzano e conducono allevamenti collettivi per la bachicoltura (articoli 1 e 3, legge regionale 1° giugno 1966, n. 8) . . . . » 5.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 398.000.000

b) *in aumento*:

Spese correnti

Cap. 56. — Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per spese di rappresentanza . . . . . L. 5.000.000

Cap. 76. — Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici del Consiglio, della Presidenza della Giunta e degli Assessorati delle finanze e degli Enti locali . . . . » 53.000.000

Cap. 87. — Spese per il funzionamento dei Comitati di controllo degli Enti locali (legge regionale 2 marzo 1966, n. 3) . . . . . . » 10.000.000

Cap. 101. — Sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale (art. 1, punto 3, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 50.000.000

Cap. 105 — Sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, ai fini di incoraggiare e sostenere le iniziative e le attività ricreative e sportive, anche se attuate attraverso spettacoli musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e divulgazione popolare (art. 1, punto 6, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . . » 30.000.000

Cap. 291. — Sussidi straordinari a Province, Comuni, istituzioni, enti ed associazioni per l'assistenza a favore dei lavoratori e dei loro familiari, mutilati, invalidi, profughi, orfani ed in genere di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno (art. 1, punto 1, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . » 100.000.000

Cap. 356. — Indennità di trasferta, di trasferimento e rimborso spese per missioni in territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghi, al personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5, legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) . . . . » 7.000.000

Cap. 375 — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione, la manutenzione ed il noleggio dei mezzi di trasporto . . . . » 3.000.000

Cap. 377. — Spese per il funzionamento degli uffici periferici, compresa la manutenzione e rinnovazione dei mobili e delle macchine d'ufficio » 2.000.000

Spese in conto capitale

Cap. 621. — Spese per provvedere, in via di urgenza, alla prevenzione di danni dipendenti da dissesti idrogeologici; al ripristino della efficienza di opere di bonifica, di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento fondiario; alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani (legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2) »	170.000.000
Cap. 666. — Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, per l'attuazione del riordino fondiario e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi (art. 1, secondo comma, e art. 2, legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, integrata dalla legge regionale 15 luglio 1966, n. 14) »	108.000.000
Cap. 669. — Contributi ad agricoltori che eseguono impianti razionali e specializzati di gelseti (articoli 1 e 4 legge regionale 1° giugno 1966, n. 8) »	52.000.000
Cap. 679 (di nuova istituzione). — Sussidi fino al 10 per cento della spesa per l'acquisto di terreni a scopo di formazione o ampliamento della proprietà contadina (art. 27, primo e secondo capoverso della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni) »	68.000.000
Cap. 680 (di nuova istituzione). — Sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni »	p. m.
Cap. 681 (di nuova istituzione). — Sussidi in conto capitale per opere di irrigazione di competenza privata (art. 22 legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni) »	p. m.
Cap. 682 (di nuova istituzione). — Contributi negli interessi sui mutui per la formazione della proprietà contadina (art. 27 legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni) »	p. m.
Totale degli aumenti . . . L.	658.000.000

(8878)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1967, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all'attività turistica nell'ambito della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso alberghiero; l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi alberghieri esistenti;

b) la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, e l'adattamento di immobili ad uso di tali complessi;

c) la costruzione e l'adattamento di immobili ad uso di ristorante, trattoria o di altri assimilabili esercizi di ristorazione, quando tali esercizi, singolarmente considerati, possano costituire importante coefficiente per l'incremento turistico delle località in cui avranno sede;

d) la costruzione, la trasformazione e l'ammodernamento di impianti funiviari;

e) la realizzazione di opere ed impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, con particolare riguardo a quelli di carattere sportivo;

f) l'acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede e ad uffici d'informazione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

Nell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi, di cui al precedente comma non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

25 per cento per le opere ed iniziative di cui alle lettere *a*) e *c*);

50 per cento per le opere ed iniziative di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*);

50 per cento per le opere ed iniziative di cui alla lettera *a*), se attuate da enti pubblici;

75 per cento per le opere ed iniziative di cui alla lettera *e*), se attuate da enti pubblici ».

All'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è aggiunto il seguente periodo: « E' invece esclusa la cumulabilità con altri contributi regionali ».

Art. 3.

Nell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è soppressa la lettera *d*) del secondo comma ed è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Sulle domande di cui al presente articolo sarà sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il quale è tenuto ad esprimerlo nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 le parole « Entro due mesi » sostituite da quelle « Entro tre mesi ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è sostituito dal seguente:

« Gli immobili oggetto dei contributi di cui all'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*), sono vincolati per anni dieci alla destinazione indicata nel decreto di concessione. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della stessa legge è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi concessi per ammodernamenti e arredamenti, nonchè per costruzione, allestimento ed ampliamento di campeggi ».

Art. 6.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 5 avranno effetto dal 1° gennaio 1968.

Art. 7.

I contributi per le opere, i lavori e le iniziative, inclusi nei piani di cui all'articolo 10. primo comma della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 per la ripartizione dei fondi disponibili negli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967, possono essere concessi anche quando dette opere, lavori od inizative siano stati già iniziati.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 741. — Contributi a enti pubblici per la costruzione, il completamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero, l'ampliamento e l'ammodernamento degli esercizi alberghieri, l'arredamento di nuovi esercizi alberghieri ed il rinnovo dell'arredamento di quelli esistenti (art. 2, lettera *a*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	L.	100.000.000
Cap. n. 745. — Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati a sede o ad uffici di informazione degli Enti provinciali per il turismo (art. 2, lettera *d*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16) .	»	50.000.000
Cap. n. 746. — Contributi a favore di organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici, e di associazioni per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di rifugi e bivacchi alpini e per il potenziamento delle attrezzature del corpo di soccorso alpino (art. 3, lettere *a*) e *d*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	»	8.606.000
Cap. n. 747. — Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini e delle strade alpestri non classificate (art. 3, lettera *b*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16) .	»	2.700.000
Cap. n. 749. — Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speologica (art. 3, lettera *c*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	»	20.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	181.306.000

b) *in aumento*:

Cap. n. 742. — Contributi a privati operatori per la costruzione, il completamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero, l'ampliamento e l'ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti, l'arredamento di nuovi esercizi alberghieri ed il rinnovo dell'arredamento di quelli esistenti (art. 2, lettera *a*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	L.	57.446.000
Cap. n. 743. — Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, l'allestimento, la trasformazione, l'ampliamento di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 (art. 2, lettera *b*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	»	760.000
Cap. n. 744. — Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti funiviari, nonchè di altri impianti ed attrezzature turistico-sportive (art. 2, lettera *c*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	»	120.000.000
Cap. n. 748. — Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività, sia esterna che interna, delle cavità naturali di interesse turistico (art. 3, lettera *c*), legge regionale 25 agosto 1965, n. 16)	»	3.100.000
Totale degli aumenti . . .	L.	181.306.000

Le predette variazioni di stanziamento vengono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, approvato con l'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 1967

BERZANTI

(8879)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.